CNDCEC - CNDCEC
Prot. 7915 del 22/06/2021 - Uscita
Impronta informatica: 7615ae4e325d7d2043b85468d2e48259247dd40c478f0ed50b78642b8f1dcb64
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 22 giugno 2021

Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Barcellona P.G.
Via J. F. Kennedy, n. 88
98051 Barcellona P.G. (ME)

Inviato a mezzo e-mail

c.a. del Presidente Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti

Oggetto: P.O. 102/2021 – Incompatibilità e decadenza dalla carica di un componente del Consiglio di Disciplina

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 7418 dell'08/06/2021), si richiede un parere in merito alla eventuale incompatibilità, e quindi decadenza dalla carica, di un membro del Consiglio di Disciplina dell'ODCEC di Barcellona P.G. In particolare, il Segretario del Consiglio di Disciplina, a seguito dell'avvenuta assunzione a tempo determinato con il ruolo di Dirigente presso la Regione Sicilia, ha effettuato il passaggio all'Albo Speciale dell'Ordine. Alla luce di tale assunzione e conseguenziale passaggio all'elenco Speciale, si chiede pertanto se il suddetto consigliere possa continuare a far parte del Consiglio di Disciplina, oppure se debba essere considerato incompatibile e decaduto.
Si rappresenta, inoltre, che attualmente il Consiglio di Disciplina è composto da soli 6 membri sui 9 previsti, in quanto, nel tempo, tanti colleghi componenti hanno presentato le dimissioni e, allo stato attuale, il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. non ha nominato altri componenti ad integrazione. Alla luce di quanto sopradetto, il Consiglio di Disciplina, in tale condizione di 6 membri su 9 e, nel caso di decadenza del segretario, di 5 su 9, domanda se, così composto, possa essere considerato o meno legittimo. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 [di seguito: Regolamento], dispone, all'art. 2, comma 3, che "*La carica di consigliere dell'Ordine è incompatibile con la carica di consigliere del relativo consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale*". Oltre alla norma sopra indicata, non sono contemplate nel Regolamento citato ulteriori situazioni di incompatibilità riguardanti i componenti dei Consigli di Disciplina.
Nel caso di specie, il componente segretario del Consiglio di Disciplina, ancorché abbia effettuato il passaggio nell'Elenco speciale di cui all'art. 34, comma 8, del D. Lgs. n. 139/05, è rimasto comunque iscritto all'Ordine professionale, che è requisito necessario per poter svolgere la funzione disciplinare.
Al riguardo si evidenzia infatti che l'art. 3, comma 5, del Regolamento stabilisce che "*Il Consiglio dell'Ordine procede alla individuazione dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale scegliendoli sulla base dei curricula presentati spontaneamente dagli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina ed anche su sollecitazione da parte del Consiglio dell'Ordine, mediante invito inviato a tutti gli iscritti*".

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 7915 del 22/06/2021 - Uscita
Impronta informatica: 7615ae4e325d7d2043b85468d2e48259247dd40c478f0ed50b78642b8f1dcb64
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Premesso quanto sopra, non essendoci una distinzione prevista dalla norma tra coloro che sono iscritti all'albo esercenti e coloro che sono iscritti nell'Elenco speciale, si ritiene che il componente del Consiglio di Disciplina, in mancanza di una espressa previsione di incompatibilità e considerato il mantenimento della iscrizione all'Ordine, non decada dalla propria carica e possa continuare ad esercitare il proprio ruolo.

In relazione alla seconda domanda del quesito, ovvero se il Consiglio di Disciplina, nella sua composizione ridotta a sei componenti, sia legittimo, si rappresenta al riguardo che il suddetto Regolamento stabilisce, all'art. 4, comma 3, che "*Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più membri supplenti il Consiglio dell'Ordine formerà una nuova lista e si procederà ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento*".
Si ritiene pertanto che, qualora non ci sia disponibilità da parte dei membri supplenti, il Consiglio dell'Ordine dovrà necessariamente procedere alla predisposizione di una nuova lista, da trasmettere tempestivamente al Presidente del Tribunale, ex art. 3, comma 4, del Regolamento.
Poiché l'art. 3, comma 1, del Regolamento, dispone che "*I Consigli di Disciplina territoriali sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi, pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari territoriali nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti*", si ritiene che, in attesa che il Consiglio di Disciplina venga integrato, tenuto conto che il medesimo è attualmente composto dalla maggioranza dei componenti prescritti dalla norma, possa continuare ad operare nelle more della ricostituzione dell'organo a seguito della nomina da parte del Presidente del Tribunale.

Con i migliori saluti

Massimo Miani